

Pieve di Soligo, 05/09/2022

Informativa n. 19

OGGETTO: Decreto legge n. 115/2022 “Aiuti-bis”; conversione in legge del Decreto Legge n. 73/2022 “Semplificazioni”.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09.08.2022, il D.L. in oggetto, entrato in vigore il giorno 10/08/2022, di cui si riportano le principali disposizioni:

<p>Articolo 6: estensione del credito d’imposta per le aziende “non energivore” e “non gasivore” anche ai consumi del terzo trimestre 2022</p>	<p>In riferimento ai due crediti d’imposta citati, (già previsti dal DL “Ucraina” per i consumi effettuati nel secondo trimestre), viene prevista l’estensione degli stessi nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; • alle imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. <p>Viene sempre prevista la possibilità, nel caso in cui l’azienda destinataria del credito d’imposta, nel secondo e terzo trimestre del 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, di fare richiesta al venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, affinché invii al proprio cliente, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.¹</p> <p>Anche questi crediti d’imposta, previsti per il terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022.</p>
--	---

¹ A tal fine, viene previsto che “ARERA” (“Arera” è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, dovrà definire il contenuto della comunicazione che il venditore dovrà inviare al cliente e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore

<p>Articolo 7: credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola</p>	<p>Viene prevista la proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola (già previsto dal DL 21/2022 "Ucraina"), <u>anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022</u>. Ricordiamo che il credito d'imposta va calcolato sui costi effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, ed è pari ad un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p>Articolo 12: non verranno tassati in capo al dipendente gli importi erogati dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di gas, acqua ed energia elettrica; aumento del tetto delle erogazioni "welfare" non tassate</p>	<p>Per il 2022, non concorrono a formare il reddito (e quindi non sono tassati in capo al lavoratore), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi, dai datori di lavoro <u>per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 600,00</u>. Viene quindi incrementato, per il 2022, a 600 euro, il limite (che ordinariamente è previsto in misura pari a 258,23 euro), per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura (beni o servizi) ai dipendenti². Ricordiamo infine la recente normativa riferita ai buoni benzina che sono esenti da imposizione per ogni dipendente, nel periodo d'imposta 2022, fino a 200 euro; a seguito dell'incremento complessivo appena citato, del limite a 600 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi anche eventuali ulteriori buoni benzina), segnaliamo che tale soglia "generale" di 600 euro va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a 200 euro, quindi l'eventuale consegna al dipendente di buoni benzina per un importo annuale superiore a 200 euro, comporterà il "travaso" della differenza, nel plafond di 600 euro (che, ribadiamo, si riferisce: ai beni e servizi generici; alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di gas/luce/acqua; ai buoni benzina).</p>



E' stato convertito in legge il D.L. 73/2022 "Semplificazioni", con Legge pubblicata nella G.U. del 19/08/2022, di cui si riportano le principali disposizioni:

<p>Art. 1 c. 2-bis: tenuta e conservazione dei registri contabili in modalità elettronica</p>	<p>Viene previsto che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici sono ritenute regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei (stampa) nei termini di legge e anche in mancanza della conservazione sostitutiva digitale, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi di verifica ed in loro presenza. Ciò significa che è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico, stampandoli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo; viene meno quindi anche l'obbligo di conservazione sostitutiva digitale.</p>
---	---

² Si evidenzia che la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura (beni o servizi), essendo invece escluse quelle in denaro, salvo (ed è questa la novità del decreto) le somme erogate o rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

<p>Art. 23 c. 2-8: certificazione delle attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Al fine di consentire alle imprese, una corretta fruizione del “bonus per spese di ricerca e sviluppo”³, le stesse imprese potranno richiedere una <u>certificazione</u> che attesti il fatto che gli investimenti effettuati o da effettuare, possano essere correttamente classificati nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, ammissibili al beneficio del bonus in oggetto. La certificazione ha quindi lo scopo di attestare che detti investimenti possiedono i requisiti tecnici richiesti per poter usufruire della citata agevolazione fiscale. La certificazione può essere chiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica 4.0 e di transizione ecologica (le quali beneficiano di una maggiorazione del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, commi 203, quarto periodo, commi 203-quinquies e 203-sexies, legge 160/2019).</p> <p>Per poter usufruire della certificazione, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare i requisiti prescritti in capo ai soggetti (privati e pubblici) abilitati al rilascio della certificazione. Tali requisiti dovranno risultare idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità; • istituire un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico; • stabilire le modalità di richiesta della certificazione; • determinare i costi a carico delle imprese richiedenti, che dovranno comunque essere parametrati agli oneri della procedura; • stabilire le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori. <p>La certificazione produce effetti vincolanti nei confronti del Fisco, con la conseguente nullità degli atti impositivi e sanzionatori difformi da quanto attestato nelle certificazioni.</p>
<p>Art. 45 c. 3-octies: valore di iscrizione in bilancio dei titoli non immobilizzati</p>	<p>Viene consentito alle aziende di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, mantenendo il valore di iscrizione di bilancio, senza tenere in considerazione il valore di realizzazione desumibile dal mercato, sicuramente peggiorativo al momento. La disposizione consente quindi di mantenere il valore di iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato: si tratta, nella maggioranza dei casi, del valore desumibile dai bilanci al 31 dicembre 2021. Sarà quindi possibile, nei prossimi bilanci chiusi al 31/12/2022, mantenere lo stesso valore presente nei bilanci 2021, senza effettuare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.</p>
<p>Art. 37-bis: segnalazione da parte degli enti pubblici per debiti non ancora saldati</p>	<p>Il “Codice della crisi di impresa”⁴, in vigore dal 15 luglio scorso, prevede all’art. 25-novies, che i creditori pubblici qualificati di un’impresa (ad esempio Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.) segnalino (via pec) all’imprenditore e all’organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), il superamento di determinate soglie di debito non saldato verso lo stesso Ente, ed invitino, qualora ne ricorrano i presupposti, a presentare un’istanza per accedere alla composizione negoziata della crisi.</p> <p>Di seguito riportiamo le novità introdotte in sede di conversione del DL semplificazioni, riguardanti le comunicazioni a carico dell’Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’Agenzia delle entrate segnalerà all’imprenditore l’esistenza di un debito IVA - scaduto e non versato - risultante dalle dichiarazioni periodiche, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la

³ Di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

⁴ D.Lgs. n. 14/2019

	<p>segnalazione sarà comunque inviata qualora il debito IVA sia superiore a 20.000 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il termine per l’invio delle segnalazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, è fissato non oltre 150 giorni (in precedenza, il termine era di 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche Iva. Inoltre, la disciplina trova applicazione per i debiti risultanti dalle suddette comunicazioni relative al secondo trimestre del 2022 e non più, come originariamente previsto, al primo trimestre. <p>Ricordiamo inoltre le comunicazioni che potrebbero effettuare INPS ed INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’INPS invierà la propria comunicazione quando registrerà un ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: <ol style="list-style-type: none"> a) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; b) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000. • L’INAIL invierà la propria comunicazione quando registrerà un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5.000.
--	---

ALTRE NOVITA'

- In riferimento al “buono fiere” del valore di € 10.000, previsto dal DL “Aiuti”, segnaliamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito internet⁵ il decreto direttoriale 04/08/2022, che dispone le procedure per farne richiesta. In particolare si segnala la data a partire dalla quale è possibile inviare la propria richiesta, ovvero il 9 settembre 2022 dalle ore 10:00. Per tutte le specifiche (modalità di accesso al sito, dati da inserire nella domanda, ecc.), si invita a visitare il sito internet citato in nota.

Ricordiamo che il buono in oggetto prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 10.000, e pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Aiuti”) sino al 31 dicembre 2022. L’elenco delle fiere per le quali è possibile richiedere il bonus, è presente nella stessa pagina del sito internet citato.

- È stato fissato⁶ il saggio degli interessi moratori per il secondo semestre 2022: il saggio resta pari allo 0,00%. Tale valore è al netto delle maggiorazioni previste dal decreto sui ritardati pagamenti, perciò il saggio effettivo che le aziende dovranno applicare nel calcolo degli interessi moratori nel secondo semestre, è dell’8,00%. Per ritardati pagamenti nell'ambito, invece, dei contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso risulta pari al 12,00%.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁵ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere>

⁶ Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2022